

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONIDirezione Contrattazione 1
UO Stato, Enti ed Agenzie

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 30 Mag 2022 Prot. n. 3907/C1PERS
--

Alla **CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME**
Segretariato Generale
conferenza@pec.regioni.itRiposta a nota 2931/C1PERS del 27/04/2022
Prot. ARAN E. n. 9644 del 27/04/2022

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'articolo 3, comma 3 ultimo periodo dell'Accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale, profili informazione del 7 aprile 2022.

Con la nota sopra richiamata, codesta Conferenza ha richiesto delucidazioni alla scrivente in merito all'Accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione del 7 aprile 2022 (da qui in poi, Accordo), ed in particolare all'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 3, che prevede "Nell'ambito dell'Area o Categoria di inquadramento, l'attribuzione della posizione economica è effettuata in modo da minimizzare l'importo dell'assegno ad personam attribuito ai sensi dei successivi commi", al fine di chiarire se il differenziale fra la posizione economica iniziale della categoria di inquadramento e la posizione economica attribuita, incrementa il valore del fondo per le risorse decentrate. Inoltre, si chiede se tale operazione rilevi o meno ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale, com'è noto, impone alle Amministrazioni, con riguardo al trattamento accessorio da destinare al personale, di non superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

In merito la scrivente rappresenta che l'attribuzione di una posizione economica superiore a quella di accesso dall'esterno è finalizzata a ridurre l'importo dell'assegno *ad personam* previsto all'art. 3, comma 4 del citato Accordo, il cui importo annuo lordo è determinato come differenza tra:

- a) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi in godimento, alla data di sottoscrizione del presente accordo, riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella B, riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL giornalistico";
- b) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi, alla data di sottoscrizione del presente accordo, attribuiti e riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL di riferimento", riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella C."

Ciò posto, si ritiene che le somme in parola vadano contabilizzate (in entrata ed in uscita) nel fondo risorse decentrate così da consentire una più corretta e lineare gestione delle PEO in godimento ai dipendenti. Tale lettura è avvalorata dalla previsione di cui al comma 8 del medesimo art. 3, il quale prevede che, nel caso di riassorbimento dovuto ad incrementi economici conseguenti a future progressioni economiche, a future progressioni giuridiche, a futuri incrementi contrattuali,

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483232
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

“i risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento [dell’assegno ad personam] incrementano [...] i fondi risorse decentrate”.

Per quanto attiene ai limiti di cui al citato art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, nell’osservare che gli stessi hanno ad oggetto la crescita delle retribuzioni accessorie, pare utile evidenziare che nel caso in esame non si determinerebbe una crescita delle risorse spese dall’amministrazione ma una diversa allocazione - di tipo prettamente organizzativo - di risorse interne già precedentemente impiegate dalla stessa.

Distinti saluti,

Il Direttore
Maria Vittoria Marongiu
(f.to digitalmente)

Maria Vittoria Marongiu

Maria Vittoria Marongiu
30.05.2022 14:39:51
GMT+00:00